



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3

Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria. rimodulazione ZUR.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28.03.2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 “Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

VISTO il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ed in particolare l'articolo 64;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed in particolare l'articolo 21 comma 1, lettera c) e l'articolo 56;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 recante Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni, la cui efficacia è stata prorogata con ordinanza del Ministro della salute 21 aprile 2021;

VISTO il documento dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare “*Scientific opinion on the assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: Highly Pathogenic Avian Influenza*”, per quanto attiene le modalità e le tempistiche di ispezione e campionamento negli allevamenti di pollame, in particolare nelle aree a rischio e prima della movimentazione dei volatili;

VISTO il proprio dispositivo 0029811 del 18/12/2021 avente ad oggetto “Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1– Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria. Ampliamento ZUR “che ha ampliato la Zona di Ulteriore Restrizione prevista dal dispositivo 0027237-22/11/2021;

VISTO il resoconto della riunione della Unità di crisi centrale tenutasi il 01 febbraio 2022 a cui hanno partecipato rappresentanti della DGSAF, della DGISAN, del Segretariato Generale, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, delle regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia Toscana e Lazio, del Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria presso l'IZS delle Venezie, del Covepi presso l'IZSAM di Teramo, dell'IZSLER di Brescia nella quale sono state discusse nuove strategie di intervento negli allevamenti avicoli alla luce del miglioramento della situazione epidemiologica dell'Influenza aviaria ad alta patogenicità nelle regioni Veneto e Lombardia;

CONSIDERATO che l'ultimo focolaio di Influenza aviaria ad alta patogenicità in un allevamento di pollame risale al 14 gennaio 2022;

CONSIDERATA la necessità di rimodulare l'estensione della ZUR prevista con dispositivo n. protocollo 29811 del 18 dicembre 2022 alla luce del miglioramento della situazione epidemiologica in Veneto e Lombardia nonché provvedere alla ridefinizione di nuove aree ad alto rischio e medio rischio;

CONSIDERATA anche la necessità di adeguare in funzione del mutato rischio di diffusione della malattia la regolamentazione dell'accasamento del pollame come definito dal decreto legislativo n. 9/2010, articolo 2, comma 1, lettera d) nella ZUR nel rispetto di elevate garanzie sanitarie individuate in funzione del rischio di diffusione della malattia delle diverse aree individuate;

CONSIDERATA la necessità di mantenere misure di riduzione del rischio nelle zone A e B definite nell'Accordo Stato Regioni rep. 125 del 25 luglio 2019 nonché nelle regioni ad alto rischio di cui al DM 14 marzo 2018;

RITENUTO quindi di dover riorganizzare e rivedere in funzione dell'attuale rischio di diffusione dell'Influenza aviaria ad alta patogenicità le misure previste dalla citata nota protocollo 29811 del 18/12/2021 nella Zona di Ulteriore Restrizione

RITENUTO alla luce dell'attuale situazione epidemiologica di dover consentire alle Asl territorialmente competenti di avvalersi della possibilità di conferire delega di funzioni ufficiali a veterinari non ufficiali ai sensi e conformemente a quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento (UE) 429/2016 al fine di poter conseguire un più efficace contrasto alla diffusione del virus influenzale;

CONSIDERATO che le misure a carattere contingibile e urgente adottate con il presente provvedimento potranno subire modifiche in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica anche evidenziata dalle attività di monitoraggio straordinario;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

Articolo 1

(Istituzione di un'ulteriore zona di restrizione (ZUR))

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo n. 9 del 25 gennaio 2010 e dell'articolo 21 comma 1, lettera c) del Regolamento (UE) 2020/687 è istituita una zona di ulteriore restrizione (di seguito ZUR) che ricomprende il territorio dei comuni di cui all'Allegato 1 al presente dispositivo. Nell'ambito della ZUR sono identificate due distinte aree: area ad alto rischio (Allegato 1, parte a), area a medio rischio (Allegato 1, parte b) distinta a sua volta in zona ad alta e media densità.

2. Il Servizio veterinario dell'ASL garantisce e verifica che nelle aziende avicole a carattere commerciale ubicate nella ZUR siano applicate le seguenti misure:

- a. effettuazione del censimento del pollame negli allevamenti industriali;

- b. tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività devono essere trasferiti e trattenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile per aspetti strutturali o perché il benessere degli animali potrebbe risultare compromesso, essi devono essere confinati in altro edificio o luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende;
- c. adozione di ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
- d. gli automezzi destinati al trasporto di animali vivi e di prodotti devono essere accuratamente lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto in tutte i loro componenti, rivolgendo particolare attenzione alle ruote, alle gabbie di trasporto e ad ogni parte imbrattata dalle deiezioni dei volatili, e devono trasportare una singola partita di animali o prodotti, destinata a un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto; deve inoltre essere garantita la regolare applicazione di quanto previsto all'Allegato 3 al presente dispositivo;
- e. l'uscita dall'azienda di carcasse di pollame o di altri volatili in cattività, mangimi per pollame, utensili, materiali, rifiuti, deiezioni, pollina o concime naturale di altri volatili in cattività, liquami, strame usato o altro materiale suscettibile di trasmettere l'influenza aviaria è consentita esclusivamente previa applicazione di appropriate misure di biosicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di diffusione dell'influenza aviaria;
- f. devono essere attentamente rispettate le misure di biosicurezza per gli ingressi e le uscite dai fabbricati che ospitano il pollame o gli altri volatili in cattività, in particolare quanto previsto dalle vigenti norme in materia di biosicurezza (dogana danese). Deve essere garantita la piena efficacia dei sistemi di disinfezione degli automezzi e un'accurata procedura di pulizia e disinfezione di tutti i mezzi in entrata e uscita dagli allevamenti, conformemente alle istruzioni dell'autorità competente. Dell'efficacia dei sistemi di pulizia e disinfezione e dell'applicazione delle norme di biosicurezza sarà tenuto conto ai fini del risarcimento in caso di focolaio.

3. La chiusura del pollame e dei volatili in cattività degli allevamenti all'aperto di cui alla lettera b) del comma 2 si applica anche al settore rurale e agli allevamenti non commerciali.

4. Nel territorio della ZUR sono vietate fiere, mostre e mercati di pollame ed altri volatili.

5. Nel territorio della ZUR è sospesa la movimentazione e la pratica di utilizzo dei richiami vivi dei volatili appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi. I suddetti animali devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo se non previa autorizzazione da parte del Servizio veterinario competente per territorio, nel rispetto di quanto previsto in materia di biosicurezza dal Dispositivo DGSAF Prot. n.21498- del 03/09/2018. È inoltre vietato il rilascio per il ripopolamento di selvaggina da penna.

Articolo 2

(Ulteriori misure nella ZUR Allegato, 1 parte a) – area ad alto rischio)

1. È vietato l'accasamento di pollame negli allevamenti situati nelle zone protezione e di sorveglianza istituite a seguito della conferma di focolai e nei comuni ricadenti nella ZUR riportati nell'allegato 1, parte a) al presente dispositivo.
2. In deroga a quanto previsto al precedente comma e fermo restando il divieto per gli allevamenti posti in zone di protezione e sorveglianza, a partire dal 8 febbraio 2022, il Ministero della salute può concedere l'autorizzazione all'accasamento degli allevamenti situati nei comuni ricadenti nell'Allegato 1, parte a), previo parere favorevole del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria (CRNIA) nonché valutazione favorevole da parte dei Servizi veterinari localmente competenti circa l'applicazione dei requisiti di biosicurezza rispetto dei criteri indicati nell'Allegato 4 .

3. Le filiere e tutti gli operatori dovranno programmare l'attività degli incubatoi tenendo conto di quanto previsto ai commi 1 e 2.

4. Il Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente verifica e garantisce che nelle aziende di pollame a carattere commerciale sia rispettato quanto segue:

- a. l'invio del pollame agli impianti di macellazione deve avvenire previa visita clinica nelle 24 ore precedenti il primo carico;
- b. prima dell'invio il pollame deve essere sottoposto, con esito favorevole, al prelievo, effettuato con le modalità riportate nell'Allegato 2 al presente dispositivo, per la ricerca del virus, nelle 48 ore precedenti il primo carico. La visita clinica e il campionamento dovranno essere ripetuti ogni 48 ore fino alla fine del carico. Se al momento della visita clinica il Veterinario ufficiale dovesse rilevare mortalità e/o sintomatologia riferibile alla malattia, è necessario che effettui ulteriori prelievi sui morti e sui malati. Per la macellazione del lunedì mattina valgono i prelievi effettuati il venerdì precedente.
- c. la macellazione dovrà essere effettuata in macelli posti all'interno della ZUR (Allegato 1) sulla base di una programmazione settimanale che dovrà tenere conto delle capacità di macellazione degli impianti disponibili effettuata in accordo tra le filiere e prontamente comunicata all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente.
- d. Nel caso in cui gli impianti di macellazione in ZUR siano impossibilitati a ricevere partite di pollame l'eventuale invio al di fuori del territorio della ZUR dovrà essere valutata dalle Regioni interessate previo accordo con l'autorità competente di destinazione;
- e. la movimentazione da vita del pollame e degli altri volatili in cattività, dagli allevamenti della zona di cui al presente articolo, dovrà avvenire previa visita clinica nelle 24 ore precedenti il primo carico e, esito favorevole, al prelievo nelle 48 ore precedenti il primo carico per la ricerca del virus, con le modalità riportate nell'Allegato 2 al presente dispositivo. Il prelievo dei campioni e la visita clinica dovranno essere ripetuti ogni 48 h fino al completamento del carico. Dopo l'accasamento deve essere effettuato un controllo a cadenza settimanale con la raccolta di almeno 5 morti, il controllo deve essere effettuato per tre volte consecutive. Le movimentazioni di animali da vita, al di fuori del territorio di cui all'elenco dell'Allegato 1, dovranno essere autorizzate dalla Regione in cui ha sede l'allevamento di destinazione. L'allevamento di destinazione, se fuori dalla ZUR, dovrà essere vuoto.

Articolo 3

(Ulteriori misure nella ZUR Allegato 1, parte b)

1. Le movimentazioni di pollame dal territorio di cui all'Allegato 1, parte b (medio rischio), verso il macello è consentita esclusivamente previa visita clinica da effettuarsi nelle 24 ore precedenti il primo carico e prelievi per la ricerca del virus, di cui all'allegato 2. La visita clinica e il campionamento dovranno essere ripetuta ogni 48 ore fino alla fine del carico. Se al momento della visita clinica il Veterinario ufficiale dovesse rilevare mortalità e/o sintomatologia riferibile alla malattia, è necessario che effettui ulteriori prelievi sui morti e sui malati.

2. Le movimentazioni da vita di pollame e altri volatili in cattività in entrata nel territorio di cui all'Allegato 1 parte b) e in uscita dal territorio di cui all'Allegato 1, parte b), dovranno essere autorizzate dalla Regione in cui ha sede l'allevamento di destinazione.

3. Gli accasamenti di polli e tacchini da carne e di pollastre, sono effettuati previo parere favorevole della Regione per le zone ad alta densità a partire dal 8 febbraio 2022 a condizione che siano soddisfatti i criteri riportati nell'Allegato 5.

Articolo 4

(Monitoraggio dell'influenza aviaria in ZUR e a livello nazionale)

1. Negli allevamenti di polli e tacchini da carne, nelle pollastre e nelle ovaiole in fase di deposizione sull'intera area della ZUR, deve essere applicato un piano di monitoraggio su base campionaria, tale da escludere la circolazione di virus influenzali con una prevalenza inter-allevamenti pari a 3% e un livello di confidenza del 95%. Il numero di allevamenti campionabili andrà computato a livello provinciale e dovrà basarsi sul totale degli allevamenti accasabili presenti e successivamente dovrà essere proporzionalmente ripartito negli indirizzi produttivi di interesse. Le numerosità campionarie previste sono riportate in Allegato 6.
2. Per ogni allevamento selezionato dovrà essere garantito un prelievo nei modi e nelle tempistiche riportate in allegato 6.
3. Ai fini del monitoraggio della malattia negli allevamenti di broiler ci si avvarrà di campioni effettuati in autocontrollo dalle filiere provviste di laboratori individuati dal CRNIA, che dovranno rendicontare almeno settimanalmente le attività svolte, secondo le indicazioni delle autorità regionali competenti.
4. A livello nazionale e per tutte le specie avicole, i proprietari e i detentori degli animali devono prontamente segnalare all'Autorità competente ogni sospetto di HPAI rilevato attraverso gli specifici segni clinici osservati per ogni specie e categoria produttiva, gli aumenti della mortalità in relazione alla specie/categoria produttiva e qualsiasi variazione della produzione, in particolare per quanto riguarda i consumi di mangime e acqua e la deposizione delle uova. Nel caso di variazione dei suddetti parametri, il Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente, dovrà immediatamente effettuare un sopralluogo presso l'azienda sospetta, verificando accuratamente tutti i parametri produttivi e effettuando prelievi per la ricerca del virus su almeno 5 volatili morti e 20 ammalati per capannone, nel caso in cui non fosse presente la numerosità prevista dal presente campionamento, deve essere effettuato il campionamento su tutti i morti e su tutti i soggetti ammalati presenti.
5. Lo schema campionario e le tempistiche di raccolta dei campioni potranno subire cambiamenti a seconda di variazioni della situazione epidemiologica.

Articolo 5

(Misure di controllo negli altri territori a rischio)

1. Nelle zone A e B definite nell'Accordo Stato Regioni rep. 125 del 25 luglio 2019, a eccezione delle aree contenute nella ZUR, l'invio del pollame al macello, deve avvenire previa visita clinica effettuata 48 ore antecedenti il primo carico con effettuazione del campionamento come indicato in Allegato 2. Per la macellazione del lunedì mattina valgono i prelievi effettuati il venerdì precedente.
2. Nelle Regioni ad alto rischio di cui all'allegato A del DM 14 marzo 2018 è sospeso ogni utilizzo dei richiami vivi dei volatili appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi. I suddetti animali devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo se non previa autorizzazione e verifica da parte del Servizio veterinario competente per territorio nel rispetto di quanto previsto in materia di biosicurezza dal Dispositivo DGSAF prot. n.21498 del 03/09/2018
3. Nelle Regioni ad alto rischio di cui all'allegato A del DM 14 marzo 2018 è disposta la chiusura del pollame e dei volatili in cattività degli allevamenti all'aperto, compreso il settore rurale e gli allevamenti non commerciali. Sulla base della valutazione del rischio le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono estendere tale divieto anche ad altre zone ritenute a rischio del proprio territorio di riferimento.
4. È sospeso il rilascio per il ripopolamento di selvaggina da penna nelle Regioni ad alto rischio di cui all'allegato A del DM 14 marzo 2018. In deroga alla sospensione di cui sopra, le Autorità competenti locali potranno autorizzare tale pratica alle condizioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera g) della decisione di esecuzione 2018/1136/UE.

Articolo 6 (Effettuazione dei prelievi e possibilità di delega)

1. In considerazione della situazione epidemiologica e della necessità di limitare gli accessi negli allevamenti avicoli, i Servizi veterinari delle ASL potranno avvalersi dell'aiuto dei Veterinari delle filiere i quali, nei casi ritenuti opportuni, potranno operare sotto la loro supervisione per l'effettuazione dei prelievi e dei controlli previsti dal presente provvedimento. Sarà compito del Servizio veterinario dell'ASL localmente competente, in accordo con i laboratori, individuare procedure di campionamento atte a ridurre al minimo l'ingresso dei veterinari ufficiali e persone estranee negli allevamenti.
2. La Regione territorialmente competente per territorio, in caso di necessità, ai sensi e conformemente a quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento (UE) 429/2016, sentito il Ministero della Salute, può delegare funzioni ufficiali a veterinari non ufficiali all'interno della ZUR ivi comprese le zone di sorveglianza e protezione limitatamente alla durata della ZUR stessa.

Articolo 7 (Separazione funzionale)

Le Filiere avicole operanti sul territorio delle regioni ad alto rischio di cui all'allegato A del DM 14 marzo 2018 devono assicurare una separazione funzionale delle attività, del personale e dei mezzi del settore produttivo avicolo tra le regioni. Di tale principio si terrà conto per quanto riguarda la concessione delle deroghe in materia di movimentazioni e accasamenti. In caso d'impossibilità, comunicata formalmente dalle filiere, ad assicurare in ogni circostanza tale separazione funzionale, le Regioni indicheranno in alternativa le modalità operative per la condivisione del personale e automezzi.

Articolo 8 (Misure di biosicurezza)

1. Ai sensi dell'ordinanza ministeriale 26 agosto 2005 e successive modificazioni, su tutto il territorio nazionale devono essere adottate stringenti misure di biosicurezza, adeguate al rischio di introduzione della malattia negli allevamenti industriali. In particolare le regioni, nelle aree a rischio di introduzione dei virus influenzali, devono applicare le misure di controllo previste dalla sopra citata ordinanza e vietare le pratiche di allevamento nelle aziende a carattere industriale considerate a rischio ai sensi della stessa ordinanza.
2. Oltre alle misure di cui al precedente comma, nella ZUR di cui all'articolo 1, devono essere applicate le seguenti ulteriori misure:
 - a. le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci negli allevamenti di tacchini, possono essere effettuate solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'impiego di squadre esterne dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio veterinario della ASL competente sull'allevamento;
 - b. il carico al macello può essere effettuato solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'utilizzo di squadre esterne dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio veterinario della ASL competente sull'allevamento e l'allevatore deve garantire individuare singolarmente e correttamente registrare tutto il personale impiegato nell'attività.

Articolo 9 (Misure di biosicurezza per l'attività venatoria e per le attività connesse con la conservazione delle specie selvatiche)

f) Al fine di ridurre la probabilità di trasporto passivo di virus influenzali dall'ambiente acquatico a quello antropico si raccomanda ai cacciatori che effettuano attività venatoria in tutto il territorio nazionale di:

- a) segnalare tempestivamente la presenza di uccelli morti (tutte le specie) nell'area di caccia; la segnalazione va effettuata ai servizi faunistici o veterinari competenti territorialmente; gli animali morti utilizzando appropriate misure di biosicurezza ivi compreso l'utilizzo di dpi possono essere raccolti in loco e stoccati in sacchi di plastica in attesa della loro consegna;
- b) riservare all'esclusivo utilizzo venatorio sia il vestiario sia le attrezzature normalmente utilizzate per la caccia;
- c) disinfettare accuratamente stivali e superfici venute a contatto con volatili selvatici abbattuti, in particolare anatidi, inclusi il fondo dei natanti, contenitori per la selvaggina, tavoli ecc. ecc. una volta terminata l'attività di caccia giornaliera (candeggina/varechina 5-10% Ipoclorito di Sodio)
- d) smaltire correttamente le parti di selvaggina non utilizzate (incluse penne e piume) evitando accuratamente ogni possibile contatto sia con animali domestici (cani/gatti/pollame/suini) sia con i selvatici;
- e) per gli aspetti specifici collegati alla prevenzione della diffusione dell'infezione alle persone ed in particolare agli operatori e ai lavoratori si rimanda a quanto riportato nella circolare DGPRE prot. n. 56437 del'8/12/2021.
- f) in considerazione dell'elevata circolazione virale nell'ambiente è vietato movimentare specie di volatili selvatici sensibili sia a fini di ripopolamento che per altre finalità senza preventiva autorizzazione dei servizi veterinari ufficiali competenti sulle strutture di destino.

Articolo 10

(Durata delle misure e disposizioni transitorie)

1. Il presente dispositivo è direttamente applicabile e resta in vigore fino al 31/03/2022 e potrà essere modificato sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica;
2. Il presente dispositivo, che sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione "Trovanorme",

IL DIRETTORE GENERALE

*Dott. Pierdavide Lecchini

* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
Direttore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755
Referente del procedimento: Dott. Andrea Maroni Ponti a.maroni@sanita.it tel 06. 59946814

Allegato 1

Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR)

Mappa

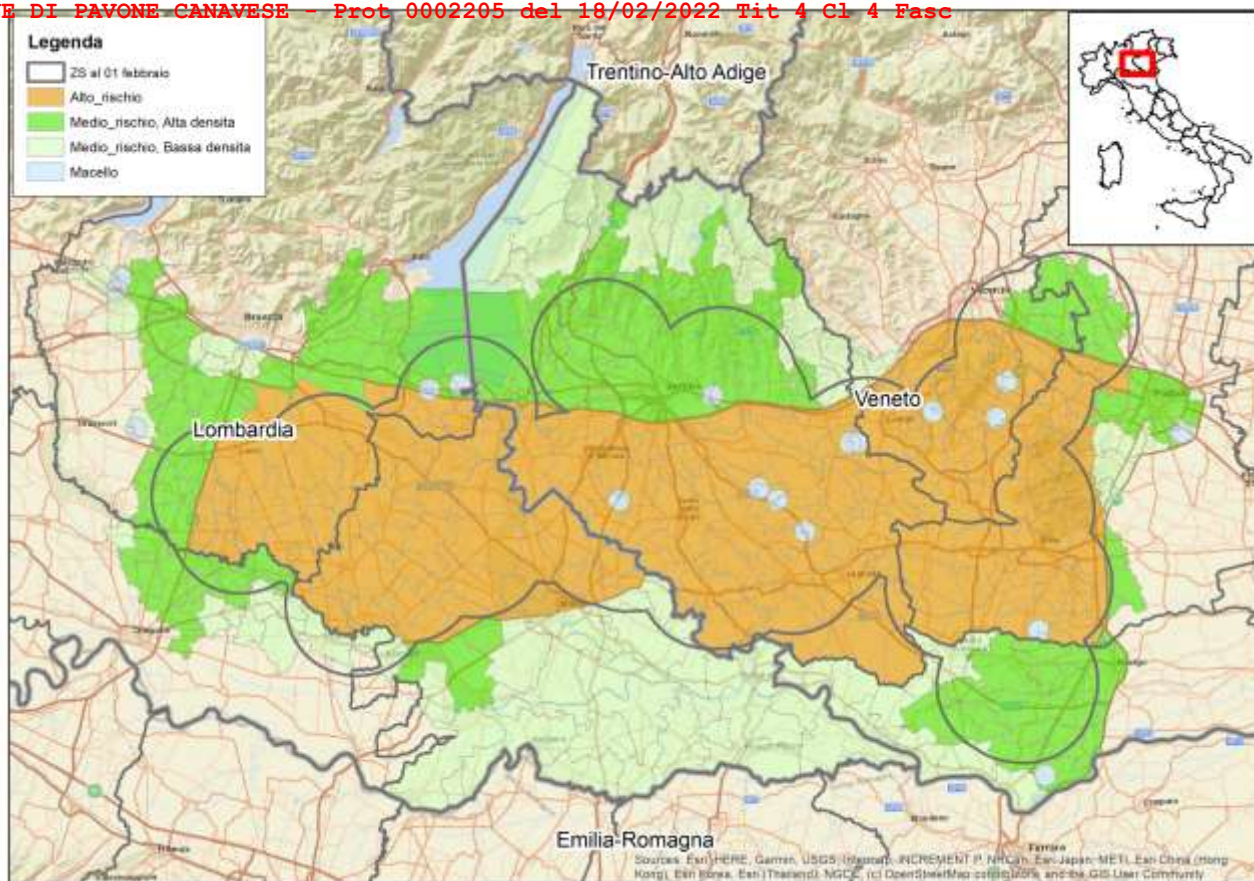


Figura 1. Suddivisione della zona a medio rischio in Alta e Bassa densità

Parte a: elenco comuni ad alto rischio

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	CODICE ISTAT	NOTE	TIPO ZONA
Lombardia	Brescia	Acquafredda	017001		alto_rischio
Lombardia	Brescia	Alfianello	017004	EST A21	alto_rischio
Lombardia	Brescia	Bassano Bresciano	017013	EST A21	alto_rischio
Lombardia	Brescia	Calvisano	017034		alto_rischio
Lombardia	Brescia	Carpenedolo	017039		alto_rischio
Lombardia	Brescia	Cigole	017053		alto_rischio
Lombardia	Brescia	Desenzano del Garda	017067	SUD A4	alto_rischio
Lombardia	Brescia	Fiesse	017071		alto_rischio
Lombardia	Brescia	Gambara	017073		alto_rischio
Lombardia	Brescia	Ghedi	017078		alto_rischio
Lombardia	Brescia	Gottolengo	017080		alto_rischio
Lombardia	Brescia	Isorella	017086		alto_rischio
Lombardia	Brescia	Leno	017088	EST A21	alto_rischio
Lombardia	Brescia	Lonato del Garda	017092	SUD A4	alto_rischio
Lombardia	Brescia	Manerbio	017103	EST A21	alto_rischio
Lombardia	Brescia	Milzano	017108		alto_rischio
Lombardia	Brescia	Montichiari	017113		alto_rischio
Lombardia	Brescia	Pavone del Mella	017137		alto_rischio
Lombardia	Brescia	Pontevico	017149	EST A21	alto_rischio
Lombardia	Brescia	Pozzolengo	017151	SUD A4	alto_rischio
Lombardia	Brescia	Pralboino	017152		alto_rischio

Lombardia	Brescia	Remedello	017160		alto_rischio
Lombardia	Brescia	San Gervasio Bresciano	017172	EST A21	alto_rischio
Lombardia	Brescia	Seniga	017177		alto_rischio
Lombardia	Brescia	Visano	017203		alto_rischio
Lombardia	Mantova	Acquanegra sul Chiese	020001		alto_rischio
Lombardia	Mantova	Asola	020002		alto_rischio
Lombardia	Mantova	Canneto sull'Oglio	020008		alto_rischio
Lombardia	Mantova	Casalmoro	020010		alto_rischio
Lombardia	Mantova	Casaloldo	020011		alto_rischio
Lombardia	Mantova	Casalromano	020012		alto_rischio
Lombardia	Mantova	Castel Goffredo	020015		alto_rischio
Lombardia	Mantova	Castelbelforte	020013		alto_rischio
Lombardia	Mantova	Castellucchio	020016	NORD SP64 ex SS10	alto_rischio
Lombardia	Mantova	Castiglione delle Stiviere	020017		alto_rischio
Lombardia	Mantova	Cavriana	020018		alto_rischio
Lombardia	Mantova	Ceresara	020019		alto_rischio
Lombardia	Mantova	Curtatone	020021	NORD SP64 ex SS10	alto_rischio
Lombardia	Mantova	Gazoldo degli Ippoliti	020024		alto_rischio
Lombardia	Mantova	Goito	020026		alto_rischio
Lombardia	Mantova	Guidizzolo	020028		alto_rischio
Lombardia	Mantova	Mantova	020030	NORD SP64 ex SS10	alto_rischio
Lombardia	Mantova	Marcaria	020031	NORD SP64 ex SS10	alto_rischio
Lombardia	Mantova	Mariana Mantovana	020032		alto_rischio
Lombardia	Mantova	Marmirolo	020033		alto_rischio
Lombardia	Mantova	Medole	020034		alto_rischio
Lombardia	Mantova	Monzambano	020036		alto_rischio
Lombardia	Mantova	Piubega	020041		alto_rischio
Lombardia	Mantova	Ponti sul Mincio	020044		alto_rischio
Lombardia	Mantova	Porto Mantovano	020045		alto_rischio
Lombardia	Mantova	Redondesco	020048		alto_rischio
Lombardia	Mantova	Rodigo	020051		alto_rischio
Lombardia	Mantova	Roverbella	020053		alto_rischio
Lombardia	Mantova	San Giorgio Bigarello	020057	NORD SP64 ex SS10	alto_rischio
Lombardia	Mantova	Solferino	020063		alto_rischio
Lombardia	Mantova	Volta Mantovana	020070		alto_rischio
Veneto	Padova	Arquá Petrarca	028005		alto_rischio
Veneto	Padova	Baone	028009		alto_rischio
Veneto	Padova	Barbona	028010		alto_rischio
Veneto	Padova	Borgo Veneto	028107		alto_rischio
Veneto	Padova	Carceri	028022		alto_rischio
Veneto	Padova	Casale di Scodosia	028027		alto_rischio
Veneto	Padova	Castelbaldo	028029		alto_rischio
Veneto	Padova	Cervarese Santa Croce	028030		alto_rischio
Veneto	Padova	Cinto Euganeo	028031		alto_rischio
Veneto	Padova	Este	028037		alto_rischio
Veneto	Padova	Galzignano Terme	028040		alto_rischio
Veneto	Padova	Granze	028043		alto_rischio
Veneto	Padova	Lozzo Atestino	028047		alto_rischio
Veneto	Padova	Masi	028049		alto_rischio

Veneto	Padova	Megliadino San Vitale	028052		alto_rischio
Veneto	Padova	Merlara	028053		alto_rischio
Veneto	Padova	Mestrino	028054	SUD A4	alto_rischio
Veneto	Padova	Monselice	028055	OVEST A13	alto_rischio
Veneto	Padova	Montagnana	028056		alto_rischio
Veneto	Padova	Ospedaletto Euganeo	028059		alto_rischio
Veneto	Padova	Piacenza d'Adige	028062		alto_rischio
Veneto	Padova	Ponso	028067		alto_rischio
Veneto	Padova	Pozzonovo	028070	OVEST A13	alto_rischio
Veneto	Padova	Rovolon	028071		alto_rischio
Veneto	Padova	Rubano	028072	SUD A4	alto_rischio
Veneto	Padova	Saccolongo	028073		alto_rischio
Veneto	Padova	Sant'Elena	028083		alto_rischio
Veneto	Padova	Sant'Urbano	028084		alto_rischio
Veneto	Padova	Solesino	028087	OVEST A13	alto_rischio
Veneto	Padova	Stanghella	028088	OVEST A13	alto_rischio
Veneto	Padova	Teolo	028089		alto_rischio
Veneto	Padova	Torreglia	028092		alto_rischio
Veneto	Padova	Urbana	028095		alto_rischio
Veneto	Padova	Veggiano	028096		alto_rischio
Veneto	Padova	Vescovana	028097	OVEST A13	alto_rischio
Veneto	Padova	Vighizzolo d'Este	028098		alto_rischio
Veneto	Padova	Villa Estense	028102		alto_rischio
Veneto	Padova	Villafranca Padovana	028103	SUD A4	alto_rischio
Veneto	Padova	Vo'	028105		alto_rischio
Veneto	Verona	Albaredo d'Adige	023002		alto_rischio
Veneto	Verona	Angiari	023003		alto_rischio
Veneto	Verona	Arcole	023004		alto_rischio
Veneto	Verona	Belfiore	023007		alto_rischio
Veneto	Verona	Bevilacqua	023008		alto_rischio
Veneto	Verona	Bonavigo	023009		alto_rischio
Veneto	Verona	Boschi Sant'Anna	023010		alto_rischio
Veneto	Verona	Bovolone	023012		alto_rischio
Veneto	Verona	Buttapietra	023016		alto_rischio
Veneto	Verona	Caldiero	023017	SUD A4	alto_rischio
Veneto	Verona	Casaleone	023019		alto_rischio
Veneto	Verona	Castagnaro	023020		alto_rischio
Veneto	Verona	Castel d'Azzano	023021		alto_rischio
Veneto	Verona	Castelnuovo del Garda	023022	SUD A4	alto_rischio
Veneto	Verona	Cerea	023025		alto_rischio
Veneto	Verona	Cologna Veneta	023027		alto_rischio
Veneto	Verona	Cognola ai Colli	023028	SUD A4	alto_rischio
Veneto	Verona	Concamarise	023029		alto_rischio
Veneto	Verona	Erbè	023032		alto_rischio
Veneto	Verona	Gazzo Veronese	023037		alto_rischio
Veneto	Verona	Isola della Scala	023040		alto_rischio
Veneto	Verona	Isola Rizza	023041		alto_rischio
Veneto	Verona	Lavagno	023042	SUD A4	alto_rischio
Veneto	Verona	Legnago	023044		alto_rischio

Veneto	Verona	Minerbe	023048		alto_rischio
Veneto	Verona	Monteforte d'Alpone	023050	SUD A4	alto_rischio
Veneto	Verona	Mozzecane	023051		alto_rischio
Veneto	Verona	Nogara	023053		alto_rischio
Veneto	Verona	Nogarole Rocca	023054		alto_rischio
Veneto	Verona	Oppeano	023055		alto_rischio
Veneto	Verona	Palù	023056		alto_rischio
Veneto	Verona	Peschiera del Garda	023059	SUD A4	alto_rischio
Veneto	Verona	Povegliano Veronese	023060		alto_rischio
Veneto	Verona	Pressana	023061		alto_rischio
Veneto	Verona	Ronco all'Adige	023064		alto_rischio
Veneto	Verona	Roverchiara	023065		alto_rischio
Veneto	Verona	Roveredo di Guà	023066		alto_rischio
Veneto	Verona	Salizzole	023068		alto_rischio
Veneto	Verona	San Bonifacio	023069	SUD A4	alto_rischio
Veneto	Verona	San Giovanni Lupatoto	023071	SUD A4	alto_rischio
Veneto	Verona	San Martino Buon Albergo	023073	SUD A4	alto_rischio
Veneto	Verona	San Pietro di Morubio	023075		alto_rischio
Veneto	Verona	Sanguinetto	023072		alto_rischio
Veneto	Verona	Soave	023081	SUD A4	alto_rischio
Veneto	Verona	Sommacampagna	023082	SUD A4	alto_rischio
Veneto	Verona	Sona	023083	SUD A4	alto_rischio
Veneto	Verona	Sorgà	023084		alto_rischio
Veneto	Verona	Terrazzo	023085		alto_rischio
Veneto	Verona	Trevezuolo	023088		alto_rischio
Veneto	Verona	Valeggio sul Mincio	023089		alto_rischio
Veneto	Verona	Verona	023091	SUD A4	alto_rischio
Veneto	Verona	Veronella	023092		alto_rischio
Veneto	Verona	Vigasio	023094		alto_rischio
Veneto	Verona	Villa Bartolomea	023095		alto_rischio
Veneto	Verona	Villafranca di Verona	023096		alto_rischio
Veneto	Verona	Zevio	023097		alto_rischio
Veneto	Verona	Zimella	023098		alto_rischio
Veneto	Vicenza	Agugliaro	024001		alto_rischio
Veneto	Vicenza	Albettone	024002		alto_rischio
Veneto	Vicenza	Alonte	024003		alto_rischio
Veneto	Vicenza	Altavilla Vicentina	024004	SUD A4	alto_rischio
Veneto	Vicenza	Arcugnano	024006	SUD A4	alto_rischio
Veneto	Vicenza	Asigliano Veneto	024010		alto_rischio
Veneto	Vicenza	Barbarano Mossano	024124		alto_rischio
Veneto	Vicenza	Brendola	024015	EST A4	alto_rischio
Veneto	Vicenza	Campiglia dei Berici	024022		alto_rischio
Veneto	Vicenza	Castegnero	024027		alto_rischio
Veneto	Vicenza	Gambellara	024043	SUD A4	alto_rischio
Veneto	Vicenza	Grisignano di Zocco	024046	SUD A4	alto_rischio
Veneto	Vicenza	Grumolo delle Abbadesse	024047	SUD A4	alto_rischio
Veneto	Vicenza	Longare	024051		alto_rischio
Veneto	Vicenza	Lonigo	024052		alto_rischio
Veneto	Vicenza	Montebello Vicentino	024060	EST A4	alto_rischio

Veneto	Vicenza	Montebelluna	024061	EST A4	alto_rischio
Veneto	Vicenza	Montebelluna	024064		alto_rischio
Veneto	Vicenza	Montebelluna	024065		alto_rischio
Veneto	Vicenza	Nanto	024071		alto_rischio
Veneto	Vicenza	Noventa Vicentina	024074		alto_rischio
Veneto	Vicenza	Orgiano	024075		alto_rischio
Veneto	Vicenza	Pojana Maggiore	024079		alto_rischio
Veneto	Vicenza	Sarego	024098		alto_rischio
Veneto	Vicenza	Sossano	024102		alto_rischio
Veneto	Vicenza	Torri di Quartesolo	024108	SUD A4	alto_rischio
Veneto	Vicenza	Val Lione	024123		alto_rischio
Veneto	Vicenza	Vicenza	024116	SUD A4	alto_rischio
Veneto	Vicenza	Villaga	024117		alto_rischio
Veneto	Vicenza	Zovencedo	024121		alto_rischio

Parte b: elenco comuni a medio rischio (alta e bassa densità)

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	CODICE ISTAT	NOTE	TIPO ZONA
Lombardia	Brescia	Adro	017002		medio_rischio
Lombardia	Brescia	Alfianello	017004	OVEST A21	medio_rischio
Lombardia	Brescia	Azzano Mella	017008		medio_rischio
Lombardia	Brescia	Bagnolo Mella	017009		medio_rischio
Lombardia	Brescia	Barbariga	017011		medio_rischio
Lombardia	Brescia	Bassano Bresciano	017013	OVEST A21	medio_rischio
Lombardia	Brescia	Bedizzole	017014		medio_rischio
Lombardia	Brescia	Borgosatollo	017021		medio_rischio
Lombardia	Brescia	Brescia	017029	SUD A4	medio_rischio
Lombardia	Brescia	Calcinato	017032		medio_rischio
Lombardia	Brescia	Calvagese della Riviera	017033		medio_rischio

Lombardia	Brescia	Capriano del Colle	017037		medio_rischio
Lombardia	Brescia	Castegnato	017040		medio_rischio
Lombardia	Brescia	Castel Mella	017042		medio_rischio
Lombardia	Brescia	Castenedolo	017043	SUD A4	medio_rischio
Lombardia	Brescia	Cazzago San Martino	017046		medio_rischio
Lombardia	Brescia	Corzano	017064		medio_rischio
Lombardia	Brescia	Dello	017066		medio_rischio
Lombardia	Brescia	Desenzano del Garda	017067	NORD A4	medio_rischio
Lombardia	Brescia	Erbusco	017069		medio_rischio
Lombardia	Brescia	Flero	017072		medio_rischio
Lombardia	Brescia	Gavardo	017077		medio_rischio
Lombardia	Brescia	Leno	017088	OVEST A21	medio_rischio
Lombardia	Brescia	Lograto	017091		medio_rischio
Lombardia	Brescia	Lonato del Garda	017092	NORD A4	medio_rischio
Lombardia	Brescia	Longhena	017093		medio_rischio
Lombardia	Brescia	Mairano	017099		medio_rischio
Lombardia	Brescia	Manerba del Garda	017102		medio_rischio
Lombardia	Brescia	Manerbio	017103	OVEST A21	medio_rischio
Lombardia	Brescia	Mazzano	017107		medio_rischio
Lombardia	Brescia	Moniga del Garda	017109		medio_rischio
Lombardia	Brescia	Montirone	017114		medio_rischio
Lombardia	Brescia	Muscoline	017116		medio_rischio
Lombardia	Brescia	Nuvolento	017119		medio_rischio
Lombardia	Brescia	Nuvolera	017120		medio_rischio
Lombardia	Brescia	Offlaga	017122		medio_rischio
Lombardia	Brescia	Orzinuovi	017125		medio_rischio
Lombardia	Brescia	Ospitaletto	017127		medio_rischio
Lombardia	Brescia	Padenghe sul Garda	017129		medio_rischio
Lombardia	Brescia	Paitone	017132		medio_rischio
Lombardia	Brescia	Passirano	017136		medio_rischio
Lombardia	Brescia	Polpenazze del Garda	017145		medio_rischio
Lombardia	Brescia	Pompiano	017146		medio_rischio
Lombardia	Brescia	Poncarale	017147		medio_rischio
Lombardia	Brescia	Pontevico	017149	OVEST A21	medio_rischio
Lombardia	Brescia	Pozzolengo	017151	NORD A4	medio_rischio
Lombardia	Brescia	Prevalle	017155		medio_rischio
Lombardia	Brescia	Rezzato	017161	SUD A4	medio_rischio
Lombardia	Brescia	Roncadelle	017165	SUD A4	medio_rischio
Lombardia	Brescia	Rovato	017166		medio_rischio
Lombardia	Brescia	San Gervasio Bresciano	017172	OVEST A21	medio_rischio
Lombardia	Brescia	San Paolo	017138		medio_rischio
Lombardia	Brescia	San Zeno Naviglio	017173		medio_rischio
Lombardia	Brescia	Sirmione	017179		medio_rischio
Lombardia	Brescia	Soiano del Lago	017180		medio_rischio
Lombardia	Brescia	Torbole Casaglia	017186		medio_rischio
Lombardia	Brescia	Travagliato	017188		medio_rischio
Lombardia	Brescia	Verolanuova	017195		medio_rischio
Lombardia	Brescia	Verolavecchia	017196		medio_rischio
Lombardia	Cremona	Calvatone	019009		medio_rischio

Lombardia	Cremona	Cappella de' Picenardi	019014		medio_rischio
Lombardia	Cremona	Cicognolo	019030		medio_rischio
Lombardia	Cremona	Corte de' Cortesi con Cignone	019032		medio_rischio
Lombardia	Cremona	Corte de' Frati	019033		medio_rischio
Lombardia	Cremona	Gabbioneta-Binanuova	019045		medio_rischio
Lombardia	Cremona	Gadesco-Pieve Delmona	019046		medio_rischio
Lombardia	Cremona	Grontardo	019050		medio_rischio
Lombardia	Cremona	Isola Dovarese	019053		medio_rischio
Lombardia	Cremona	Malagnino	019056		medio_rischio
Lombardia	Cremona	Olmeneta	019063		medio_rischio
Lombardia	Cremona	Ostiano	019064		medio_rischio
Lombardia	Cremona	Persico Dosimo	019068		medio_rischio
Lombardia	Cremona	Pescarolo ed Uniti	019069		medio_rischio
Lombardia	Cremona	Pessina Cremonese	019070		medio_rischio
Lombardia	Cremona	Piadena Drizzona	019116		medio_rischio
Lombardia	Cremona	Pozzaglio ed Uniti	019077		medio_rischio
Lombardia	Cremona	Robecco d'Oglio	019085		medio_rischio
Lombardia	Cremona	Scandolara Ripa d'Oglio	019093		medio_rischio
Lombardia	Cremona	Torre de' Picenardi	019107		medio_rischio
Lombardia	Cremona	Vescovato	019113		medio_rischio
Lombardia	Cremona	Volongo	019114		medio_rischio
Lombardia	Mantova	Bagnolo San Vito	020003		medio_rischio
Lombardia	Mantova	Borgo Mantovano	020072		medio_rischio
Lombardia	Mantova	Borgo Virgilio	020071		medio_rischio
Lombardia	Mantova	Borgocarbonara	020073		medio_rischio
Lombardia	Mantova	Bozzolo	020007		medio_rischio
Lombardia	Mantova	Castel d'Ario	020014		medio_rischio
Lombardia	Mantova	Castellucchio	020016	SUD SP64 ex SS10	medio_rischio
Lombardia	Mantova	Commessaggio	020020		medio_rischio
Lombardia	Mantova	Curtatone	020021	SUD SP64 ex SS10	medio_rischio
Lombardia	Mantova	Dosolo	020022		medio_rischio
Lombardia	Mantova	Gazzuolo	020025		medio_rischio
Lombardia	Mantova	Gonzaga	020027		medio_rischio
Lombardia	Mantova	Magnacavallo	020029		medio_rischio
Lombardia	Mantova	Mantova	020030	SUD SP64 ex SS10	medio_rischio
Lombardia	Mantova	Marcaria	020031	SUD SP64 ex SS10	medio_rischio
Lombardia	Mantova	Moglia	020035		medio_rischio
Lombardia	Mantova	Motteggiana	020037		medio_rischio
Lombardia	Mantova	Ostiglia	020038		medio_rischio
Lombardia	Mantova	Pegognaga	020039		medio_rischio
Lombardia	Mantova	Poggio Rusco	020042		medio_rischio
Lombardia	Mantova	Pomponesco	020043		medio_rischio
Lombardia	Mantova	Quingentole	020046		medio_rischio
Lombardia	Mantova	Quistello	020047		medio_rischio
Lombardia	Mantova	Roncoferraro	020052		medio_rischio
Lombardia	Mantova	San Benedetto Po	020055		medio_rischio

Lombardia	Mantova	San Giacomo delle Segnate	020056		medio_rischio
Lombardia	Mantova	San Giorgio Bigarello	020057	SUD SP64 ex SS10	medio_rischio
Lombardia	Mantova	San Giovanni del Dosso	020058		medio_rischio
Lombardia	Mantova	San Martino dall'Argine	020059		medio_rischio
Lombardia	Mantova	Schivenoglia	020060		medio_rischio
Lombardia	Mantova	Sermide e Felonica	020061		medio_rischio
Lombardia	Mantova	Serravalle a Po	020062		medio_rischio
Lombardia	Mantova	Sustinente	020064		medio_rischio
Lombardia	Mantova	Suzzara	020065		medio_rischio
Lombardia	Mantova	Viadana	020066		medio_rischio
Lombardia	Mantova	Villimpenta	020068		medio_rischio
Veneto	Padova	Abano Terme	028001		medio_rischio
Veneto	Padova	Albignasego	028003	NORD A13	medio_rischio
Veneto	Padova	Battaglia Terme	028011		medio_rischio
Veneto	Padova	Boara Pisani	028012	OVEST SS16	medio_rischio
Veneto	Padova	Campodoro	028018		medio_rischio
Veneto	Padova	Due Carrare	028106	OVEST A13	medio_rischio
Veneto	Padova	Gazzo	028041		medio_rischio
Veneto	Padova	Maserà di Padova	028048	OVEST A13	medio_rischio
Veneto	Padova	Mestrino	028054	NORD A4	medio_rischio
Veneto	Padova	Monselice	028055	EST A13	medio_rischio
Veneto	Padova	Montegrotto Terme	028057		medio_rischio
Veneto	Padova	Noventa Padovana	028058	SUD A4, OVEST A13	medio_rischio
Veneto	Padova	Padova	028060	SUD A4, NORD A13	medio_rischio
Veneto	Padova	Pernumia	028061	OVEST A13	medio_rischio
Veneto	Padova	Piazzola sul Brenta	028063		medio_rischio
Veneto	Padova	Ponte San Nicolò	028069	NORD A13	medio_rischio
Veneto	Padova	Pozzonovo	028070	EST A13	medio_rischio
Veneto	Padova	Rubano	028072	NORD A4	medio_rischio
Veneto	Padova	Selvazzano Dentro	028086		medio_rischio
Veneto	Padova	Solesino	028087	EST A13	medio_rischio
Veneto	Padova	Stanghella	028088	EST A13	medio_rischio
Veneto	Padova	Vescovana	028097	EST A13	medio_rischio
Veneto	Padova	Vigonzà	028100	SUD A4, OVEST A13	medio_rischio
Veneto	Padova	Villafranca Padovana	028103	NORD A4	medio_rischio
Veneto	Rovigo	Arquà Polesine	029003	OVEST SS16	medio_rischio
Veneto	Rovigo	Badia Polesine	029004		medio_rischio
Veneto	Rovigo	Bagnolo di Po	029005		medio_rischio
Veneto	Rovigo	Bergantino	029006		medio_rischio
Veneto	Rovigo	Bosaro	029007	OVEST SS16	medio_rischio
Veneto	Rovigo	Calto	029008		medio_rischio
Veneto	Rovigo	Canaro	029009		medio_rischio
Veneto	Rovigo	Canda	029010		medio_rischio
Veneto	Rovigo	Castelguglielmo	029011		medio_rischio
Veneto	Rovigo	Castelmassa	029012		medio_rischio
Veneto	Rovigo	Castelnovo Bariano	029013		medio_rischio

Veneto	Rovigo	Ceneselli	029014		medio_rischio
Veneto	Rovigo	Costa di Rovigo	029018		medio_rischio
Veneto	Rovigo	Ficarolo	029021		medio_rischio
Veneto	Rovigo	Fiesso Umbertino	029022		medio_rischio
Veneto	Rovigo	Frassinelle Polesine	029023		medio_rischio
Veneto	Rovigo	Fratta Polesine	029024		medio_rischio
Veneto	Rovigo	Gaiba	029025		medio_rischio
Veneto	Rovigo	Giacciano con Baruchella	029027		medio_rischio
Veneto	Rovigo	Lendinara	029029		medio_rischio
Veneto	Rovigo	Lusia	029031		medio_rischio
Veneto	Rovigo	Melara	029032		medio_rischio
Veneto	Rovigo	Occhiobello	029033		medio_rischio
Veneto	Rovigo	Pincara	029036		medio_rischio
Veneto	Rovigo	Polesella	029037	OVEST SS16 FINO INCROCIO SP14, OVEST SP14	medio_rischio
Veneto	Rovigo	Rovigo	029041	OVEST SS16	medio_rischio
Veneto	Rovigo	Salara	029042		medio_rischio
Veneto	Rovigo	San Bellino	029043		medio_rischio
Veneto	Rovigo	Stienta	029045		medio_rischio
Veneto	Rovigo	Trecenta	029047		medio_rischio
Veneto	Rovigo	Villamarzana	029049		medio_rischio
Veneto	Rovigo	Villanova del Ghebbo	029050		medio_rischio
Veneto	Verona	Affi	023001		medio_rischio
Veneto	Verona	Badia Calavena	023005		medio_rischio
Veneto	Verona	Bardolino	023006		medio_rischio
Veneto	Verona	Bosco Chiesanuova	023011		medio_rischio
Veneto	Verona	Brentino Belluno	023013		medio_rischio
Veneto	Verona	Brenzone sul Garda	023014		medio_rischio
Veneto	Verona	Bussolengo	023015		medio_rischio
Veneto	Verona	Caldiero	023017	NORD A4	medio_rischio
Veneto	Verona	Caprino Veronese	023018		medio_rischio
Veneto	Verona	Castelnuovo del Garda	023022	NORD A4	medio_rischio
Veneto	Verona	Cavaion Veronese	023023		medio_rischio
Veneto	Verona	Cazzano di Tramigna	023024		medio_rischio
Veneto	Verona	Cerro Veronese	023026		medio_rischio
Veneto	Verona	Colognola ai Colli	023028	NORD A4	medio_rischio
Veneto	Verona	Costermano sul Garda	023030		medio_rischio
Veneto	Verona	Dolcè	023031		medio_rischio
Veneto	Verona	Erbezzo	023033		medio_rischio
Veneto	Verona	Ferrara di Monte Baldo	023034		medio_rischio
Veneto	Verona	Fumane	023035		medio_rischio
Veneto	Verona	Garda	023036		medio_rischio
Veneto	Verona	Grezzana	023038		medio_rischio
Veneto	Verona	Illasi	023039		medio_rischio
Veneto	Verona	Lavagno	023042	NORD A4	medio_rischio
Veneto	Verona	Lazise	023043		medio_rischio
Veneto	Verona	Malcesine	023045		medio_rischio
Veneto	Verona	Marano di Valpolicella	023046		medio_rischio

Veneto	Verona	Mezzane di Sotto	023047		medio_rischio
Veneto	Verona	Montecchia di Crosara	023049		medio_rischio
Veneto	Verona	Monteforte d'Alpone	023050	NORD A4	medio_rischio
Veneto	Verona	Negrar di Valpolicella	023052		medio_rischio
Veneto	Verona	Pastrengo	023057		medio_rischio
Veneto	Verona	Pescantina	023058		medio_rischio
Veneto	Verona	Peschiera del Garda	023059	NORD A4	medio_rischio
Veneto	Verona	Rivoli Veronese	023062		medio_rischio
Veneto	Verona	Ronca	023063		medio_rischio
Veneto	Verona	Roverè Veronese	023067		medio_rischio
Veneto	Verona	San Bonifacio	023069	NORD A4	medio_rischio
Veneto	Verona	San Giovanni Ilarione	023070		medio_rischio
Veneto	Verona	San Giovanni Lupatoto	023071	NORD A4	medio_rischio
Veneto	Verona	San Martino Buon Albergo	023073	NORD A4	medio_rischio
Veneto	Verona	San Mauro di Saline	023074		medio_rischio
Veneto	Verona	San Pietro in Cariano	023076		medio_rischio
Veneto	Verona	San Zeno di Montagna	023079		medio_rischio
Veneto	Verona	Sant'Ambrogio di Valpolicella	023077		medio_rischio
Veneto	Verona	Sant'Anna d'Alfaedo	023078		medio_rischio
Veneto	Verona	Selva di Progno	023080		medio_rischio
Veneto	Verona	Soave	023081	NORD A4	medio_rischio
Veneto	Verona	Sommacampagna	023082	NORD A4	medio_rischio
Veneto	Verona	Sona	023083	NORD A4	medio_rischio
Veneto	Verona	Torri del Benaco	023086		medio_rischio
Veneto	Verona	Tregnago	023087		medio_rischio
Veneto	Verona	Velo Veronese	023090		medio_rischio
Veneto	Verona	Verona	023091	NORD A4	medio_rischio
Veneto	Verona	Vestenanova	023093		medio_rischio
Veneto	Vicenza	Brendola	024015	OVEST A4	medio_rischio
Veneto	Vicenza	Camisano Vicentino	024021		medio_rischio
Veneto	Vicenza	Gambellara	024043	NORD A4	medio_rischio
Veneto	Vicenza	Grisignano di Zocco	024046	NORD A4	medio_rischio
Veneto	Vicenza	Grumolo delle Abbadesse	024047	NORD A4	medio_rischio
Veneto	Vicenza	Montebello Vicentino	024060	OVEST A4	medio_rischio
Veneto	Vicenza	Torri di Quartesolo	024108	NORD A4	medio_rischio

Procedure e modalità di campionamento per l'invio di pollame al macello o movimentazione da vita

Il set di campioni standard per i test virologici nella ZUR è costituito da:

- i. Almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 120 per allevamento equamente distribuiti. Il prelievo in soggetti clinicamente sani dovrà essere previsto solo dopo aver effettuato i tamponi su animali morti di recente o malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico.
- ii. Per i campionamenti negli allevamenti di oche e anatre dovranno essere effettuati 30 tamponi tracheali e 30 tamponi cloacali per capannone.
- iii. Il campionamento dagli animali morti potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
 - invio delle teste *oppure*
 - una volta separata la testa alla base del collo, si dovrà inserire il tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone.

Il set di campioni standard per i test virologici **nelle aree a rischio A e B** (definite nell'Accordo Stato Regioni rep. 125 del 25 luglio 2019) per l'invio di pollame al macello è costituito da:

- i. Almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 60 per allevamento equamente distribuiti. Il prelievo in soggetti clinicamente sani dovrà essere previsto solo dopo aver effettuato i tamponi su animali morti di recente o malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico.
- ii. Per i campionamenti negli allevamenti di oche e anatre dovranno essere effettuati 20 tamponi tracheali e 20 tamponi cloacali per capannone.
- iii. Il campionamento dagli animali morti potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
 - invio delle teste *oppure*
 - una volta separata la testa alla base del collo, si dovrà inserire il tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone.

Protocollo per il trasporto di animali vivi e prodotti

Trasporto

1. I trasporti degli animali vivi dovranno essere effettuati posizionando reti *antipiume* o idonei mezzi di contenimento sugli automezzi.
2. Tutti gli automezzi per il trasporto devono essere accuratamente lavati e disinfettati prima e dopo ogni carico/scarico ponendo particolare attenzione alla parte inferiore e alle ruote dell'automezzo.
3. Prima del carico le gabbie destinate al trasporto degli animali, le attrezzature e i bancali per il trasporto di uova devono essere accuratamente lavati e disinfettati.
4. Tutti gli automezzi destinati al trasporto devono esporre, in uscita dallo stabilimento, il cartello giallo "AUTOMEZZO DISINFETTATO".

Carico

1. Tutti gli automezzi per il trasporto devono essere disinfettati prima dell'ingresso in azienda. Dopo la disinfezione gli automezzi devono attendere un tempo congruo a garantire l'azione del disinfettante nei confronti del virus influenzale prima di accedere alle aree attigue ai capannoni in cui sono detenuti gli animali.
2. Per nessun motivo gli autisti devono accedere agli ambienti degli allevamenti in cui vengono detenuti gli animali.
3. Autisti e allevatori devono essere informati sull'applicazione delle misure di biosicurezza atte a impedire la diffusione della malattia.
4. Ultimato il carico, l'automezzo deve essere disinfettato all'uscita dall'azienda.

Percorsi

1. Il trasporto, per raggiungere gli impianti di destinazione, avverrà utilizzando i principali assi di comunicazione stradali evitando di attraversare strade in prossimità degli allevamenti.
2. Non devono effettuarsi soste intermedie presso altre strutture di settore o allevamenti o soste tecniche, salvo casi di emergenza e secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
3. Le Ditte, sottoposte alla presente procedura, devono informare i Servizi veterinari competenti per territorio in merito al percorso che intendono effettuare.

Allegato 4**Criteri per la concessione della deroga al divieto di accasamento di pollame nella zona ad alto rischio (allegato 1 parte a)**Criteri generali

Sono vietati gli accasamenti di allevamenti di tacchini da carne a sessi misti, e le attività di sfoltimento negli allevamenti di broiler, salvo quando finalizzati allo svuotamento dell'allevamento entro un tempo massimo di 14 giorni.

Le movimentazioni di accasamento e successivo progressivo svuotamento devono tassativamente essere aggiornate in Banca Dati Nazionale (BDN), avendo accortezza, in fase di ultima movimentazione per l'invio al macello, di mettere il flag di spunta, sul campo "svuotamento", al fine di azzerare automaticamente il numero di capi in BDN.

Il rispetto dei criteri di biosicurezza sono prerequisito per consentire l'accasamento degli allevamenti. È responsabilità dell'allevatore e delle filiere il rispetto di tali prerequisiti. I Servizi Veterinari territorialmente competenti (Az-Ulss; ATS) devono procedere alla verifica del rispetto di tali requisiti prima dell'accasamento a meno che tale verifica non sia già stata condotta, con esito favorevole, negli ultimi 12 mesi

Criteri specifici

I produttori dovranno definire la programmazione degli accasamenti, secondo i criteri di seguito descritti, e la invieranno alla Regione di competenza per approvazione, sentito il parere del CRNIA.

Per gli allevamenti di polli, tacchini da carne e pollastre con numero di capi > 250 (nei polli da carne sono compresi anche gli allevamenti misti), è possibile consentire l'accasamento negli allevamenti che non presentano altri allevamenti delle medesime categorie nel raggio di 1100 metri, né allevamenti di galline ovaiole, pollastre o broiler con capacità > 50.000 capi, allevamenti di tacchini con capacità > 20.000 capi o macelli avicoli nel raggio di 1500 metri.

Potranno essere concesse deroghe a tali distanze in condizioni orografiche particolari, in cui gli allevamenti siano separati da barriere naturali.

Nei casi in cui siano presenti allevamenti di polli e tacchini da carne distanti fra loro meno di quanto sopra indicato, l'accasamento sarà possibile solo identificando aree omogenee, che devono presentare le seguenti caratteristiche:

- Devono essere distanti fra loro almeno 1100 metri;
- Devono essere composte esclusivamente da tacchini o polli con un numero massimo di animali accasabili per area pari a 1 milione di broiler o 200.000 tacchini;
- Gli accasamenti devono avvenire entro 14 giorni;
- Deve essere garantito lo svuotamento completo dell'area in 14 giorni
- Nel caso non sia possibile accasare pollame appartenente alla stessa specie ed indirizzo produttivo, è possibile considerare l'accasamento di specie ed indirizzi produttivi diversi, purché venga garantito accasamenti e svuotamenti sincroni nelle tempistiche riportate ai punti precedenti;
- Nel caso di allevamenti localizzati a distanze inferiori a 1100 m, gli allevamenti vengono considerati come unica unità epidemiologica al fine dell'applicazioni delle misure sanitarie opportune (es. abbattimento preventivo).

È possibile l'accasamento di allevamenti di tacchini di sesso differente (in allevamenti separati) nella stessa area omogenea, purché venga garantito lo svuotamento sincrono dell'area, nei tempi sopra indicati.

L'accasamento di altre specie/categorie di pollame è autorizzabile se l'allevamento presenta le caratteristiche di distanza sopra menzionate per polli e tacchini (1100 metri da allevamenti di polli/tacchini da carne/pollastre, 1500 metri da allevamenti di galline ovaiole, pollastre o broiler con capacità > 50.000 capi, allevamenti di tacchini con capacità > 20.000 o da macelli avicoli).

Specifiche situazioni, in cui i criteri sopra descritti non siano applicabili, verranno valutate caso per caso dalle Regioni di competenza per la concessione della deroga necessaria.

Non è consentito l'accasamento di specie o categorie produttive diverse nelle aree omogenee fatte salve le eccezioni precedentemente riportate.

Criteri per l'accasamento di polli e tacchini da carne nella zona a medio rischio

Criteri generali

Sono vietati gli accasamenti di allevamenti di tacchini da carne a sessi misti, e le attività di sfoltimento negli allevamenti di broiler, salvo quando finalizzati allo svuotamento dell'allevamento entro un tempo massimo di 14 giorni nelle aree di rischio Medio e densità Alta e 21 giorni nelle aree di rischio Medio e densità Bassa.

Le movimentazioni di accasamento e successivo progressivo svuotamento devono tassativamente essere aggiornate in Banca Dati Nazionale (BDN), avendo accortezza, in fase di ultima movimentazione per l'invio al macello, di mettere il flag di spunta, sul campo "svuotamento", al fine di azzerare automaticamente il numero di capi in BDN.

Il rispetto dei criteri di biosicurezza sono prerequisito per consentire l'accasamento degli allevamenti. È responsabilità dell'allevatore e delle filiere il rispetto di tali prerequisiti. I Servizi Veterinari territorialmente competenti (Az-Ulss; ATS) devono procedere alla verifica del rispetto di tali requisiti prima dell'accasamento a meno che tale verifica non sia già stata condotta, con esito favorevole, negli ultimi 12 mesi

Criteri specifici per densità di allevamenti nel territorio

Nelle aree di rischio Medio e densità Bassa [Figura 1 area verde chiaro] l'accasamento degli allevamenti di pollame da carne può avvenire previo invio, da parte delle filiere o degli allevatori, di una programmazione ai Servizi Veterinari territorialmente competenti (Az-Ulss; ATS), e in copia alla Regione.

Per quanto riguarda le aree di rischio Medio e Alta densità [Figura 1 area verde scuro], al fine di ridurre il rischio di diffusione per prossimità della malattia ed aumentare la velocità di eradicazione di eventuali focolai, sarà acconsentito l'accasamento previo parere favorevole della Regione interessata e sentito il parere del CRNIA nel caso di istituzione di aree omogenee, a seguito di presentazione di una programmazione di accasamento che rispetti i seguenti criteri:

- sia mantenuta una distanza minima di 1100 metri tra allevamenti di tacchini da carne e broiler;
- sia mantenuta una distanza minima di 1500 metri tra allevamenti di galline ovaiole con capacità > 50.000 capi o da macelli avicoli.

Nel caso non sia possibile garantire la distanza minima prevista tra allevamenti, è possibile concedere l'accasamento per aree omogenee, considerando che:

- Devono essere distanti fra loro almeno 1100 metri;
- Devono essere composte esclusivamente da tacchini o polli con un numero massimo di animali accasabili per area pari a 1 milione di broiler o 200.000 tacchini;
- Un'area omogenea può includere solamente allevamenti della medesima specie e indirizzo produttivo (es: solamente broiler o solamente tacchini da carne) salvo eccezioni riportate nei punti successivi;
- Nel caso non sia possibile accasare pollame appartenente alla stessa specie ed indirizzo produttivo, è possibile considerare l'accasamento di specie ed indirizzi produttivi diversi, purché vengano garantiti accasamenti e svuotamenti sincroni nelle tempistiche riportate ai punti successivi;
- Gli accasamenti e gli svuotamenti all'interno della stessa area omogenea devono essere organizzati in modo tale da essere completati entro 21 gg;
- Gli allevamenti di tacchini presenti nella stessa area omogenea possono accasare sessi diversi, purché sia garantito lo svuotamento sincrono della zona, nei tempi previsti al punto precedente;

- Nel caso solo alcuni allevamenti all'interno della stessa area omogenea non siano vuoti, al momento dell'applicazione del presente documento, è necessario attendere la conclusione dei cicli produttivi in corso prima di acconsentire all'accasamento dell'intera area o comunque gli accasamenti devono considerare che lo svuotamento dell'area dovrà avvenire in 21 gg;
- Nel caso di allevamenti localizzati a distanze inferiori a 1100 m, gli allevamenti vengono considerati come unica unità epidemiologica al fine dell'applicazioni delle misure sanitarie opportune (es. abbattimento preventivo).

Allegato 6**Monitoraggio della malattia in ZUR**

Numero di allevamenti di tacchini da carne, broiler, pollastra e ovaiole (uova da consumo) da sottoporre a monitoraggio al fine di escludere una prevalenza di Influenza Aviaria, inter-allevamento, uguale o superiore al 3%, con un livello di confidenza (LC) del 95%

Allevamenti accasabili	Allevamenti da campionare per provincia
≤ 50	Tutti
51 - 65	51
66 - 80	57
81 - 100	63
101 - 140	70
141 - 200	78
201 - 250	81
251 - 344	85
345 - 584	90
≥ 585	100

Per ogni allevamento selezionato dovrà essere garantito il prelievo di almeno 5 carcasse di animali morti di recente per capannone (o in alternativa teste e colli o tamponi tracheali dalle carcasse), fino ad un massimo di 20 carcasse ritrovate il giorno stesso del prelievo o, se assenti, nei giorni immediatamente precedenti, concentrandosi soprattutto nei capannoni con più alta mortalità. Il campionamento dovrà avvenire con la seguente cadenza:

- Ogni 7 giorni per gli allevamenti ricadenti nei comuni di cui all'Allegato 1, lettera a) del presente dispositivo;
- Ogni 15 giorni per allevamenti ricadenti nei comuni di cui all'Allegato 1, lettera b) del presente dispositivo.

Il campionamento dovrà essere eseguito su pollame che abbia raggiunto un'età di almeno:

- 28 giorni, per broiler e pollastre di galline ovaiole;
- 50 giorni, nel caso di tacchini da carne.